Art. 11.

« I professori ordinari o straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante, secondo l'ordinamento, che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

« Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

« Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

« Nel caso, in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Mi dispiace di dover interloquire continuamente; ma mi preme di chiedere all'onorevole ministro se intende di dare la pensione ai professori di lingue. Hanno costoro, che sono incaricati, diritto a pensione? Bisognerebbe perciò aggiungere una disposizione che dicesse: i professori di lingue, sebbene siano incaricati, hanno diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, accetta questa proposta?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

LEMBO, *relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

« Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà, di cui al n. 2 dell'articolo 1°. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

« Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

« L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

« Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

« Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

« Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente ».

Della Tabella *A* si è già data lettura all'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 13.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto reale, la istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A covrire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'articolo 12 ».

(*È approvato*).

Art. 14.

« I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'Istituto in cui insegnano, e hanno